



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
 e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 150 CSAT 07 del 14 novembre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 14 novembre 2019.

E' presente il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

APPELLI

Procedimento 11/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. NASITANA (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3, ammenda di € 500,00, squalifica fino al 25.02.2020 del calciatore sig. Praticò Vito Custodio e squalifica fino al 25.10.2014 del calciatore sig. Tuccio Alex.

Campionato 1^ Categoria, girone "C", gara Sfarandina/Nasitana del 27/10/2019.

C.U. 123 del 29/10/2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Nasitana, in persona del suo Presidente pro tempore impugna le decisioni, come in epigrafe riportate, assunte dal GST e ne chiede la riforma sostenendo in buona sintesi che il DDG non è stato sereno nella direzione della gara a causa del fatto che sugli spalti, come dallo stesso riferito, vi erano dei propri familiari e che in ragione di ciò il suo arbitraggio, ad un certo punto dell'incontro, è risultato confuso.

In particolare viene lamentato che il DDG abbia, in buona sostanza, da un certo momento in poi diretto la gara a senso unico sanzionando i calciatori della Nasitana con una serie di ammonizioni, convalidando una rete realizzata in palese fuori gioco ed assegnando un rigore del tutto invalido.

E' in questi momenti che "...il tesserato Praticò Vito a gioco fermo si avvicina al sig. arbitro polemizzando sulla gestione della gara e involontariamente per il suo fare naturale di gesticolare poggia la mano destra sul fianco del sig. Arbitro con l'intento di far rivivere uno dei momenti sanzionati contro un altro tesserato, ricevendo l'espulsione diretta dal campo...ribadisco che l'ha semplicemente toccato...Giunti al 35' del secondo tempo circa l'arbitro assegnava un ulteriore calcio di rigore...i nostri tesserati rappresentati saggiamente dal capitano non hanno fatto altro che fare quello che avviene in questi casi, protestare, semplicemente protestare...si è trattata di una protesta animata, ma senza nessun tentativo di aggressione...e in particolare è del tutto inverosimile che nel contempo il calciatore Tuccio Alex lanciava con violenza una pietra colpendolo sul collo e nuca ...La gara come è noto è stata sospesa inspiegabilmente ...nessuno dei 22 in campo ha avuto un comportamento tale da permettere la sospensione della gara...CHIEDO che vengano riviste le sanzioni irrogate nei confronti dei calciatori Vito Praticò e Tuccio Alex e che venga ridotta l'ammenda di euro 500,00 inflitta..."

Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante all'udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali rileva che il gravame così come

proposto è palesemente inammissibile stante la sua assoluta genericità atteso che a mente del comma 4 dell'art. 76 CGS *"Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata."*

La dichiarazione di inammissibilità precluderebbe l'esame di merito ma solo per completezza della decisione non può non rilevarsi che in ogni caso il reclamo sarebbe stato comunque infondato poiché quanto addebitato ai singoli calciatori risulta in maniera chiara ed inequivocabile dal referto di gara, che ai sensi dell'art. 61 comma 1 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, così come non è dato ravvisarsi alcuna discrasia nell'evento traumatico causato al DDG dal lancio della pietra effettuato dal calciatore sig. Alex Tuccio che lo ha colpito sul collo vicino alla nuca, per la qual cosa ha subito un malessere e lesioni giudicate guaribili in giorni quattro s.c., per cui va condivisa la sospensione della gara da parte dell'arbitro, e ciò senza sottacere che le sanzioni così come irrogate dal GST risultano congrue e non suscettibili della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Si dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale Arbitri per quanto di sua competenza in ordine alla denunciata presenza sugli spalti dei familiari dell'arbitro.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 13/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Sandro Geraci - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AQUILE Avverso squalifica per tre giornate di gara al calciatore sig. Tuzzolino Salvatore.

Campionato Giovanissimi Under 15 Prov. AG (Gir. B): Gara A.S.D. Canicatti/Polisportiva dilettantistica Aquile del 27/10/2019.

C.U. n. 15 del 01/11/2019.

Con reclamo ritualmente proposto a mezzo pec in data 1.11.2019, la Polisportiva dilettantistica Aquile impugna la sanzione indicata in epigrafe chiedendo l'annullamento della stessa o, in alternativa, la riduzione al minimo edittale.

In sintesi la polisportiva, premettendo che la partita si è svolta in un clima molto tranquillo e sereno, sostiene che il calciatore, senza essere stato ammonito precedentemente, sia stato sanzionato con l'espulsione diretta per un normale fallo di gioco, in luogo della asserita e dovuta semplice ammonizione. A sostegno di tale assunto l'appellante chiedeva, inoltre, di sentire sulla vicenda i dirigenti del Canicatti e, in particolare, il loro tecnico di squadra sig.

Trupia Vincenzo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che la prova testimoniale richiesta è inammissibile in quanto non è prevista ai sensi del combinato disposto dagli articoli 31 e 76 del CGS.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si evince che, *“al 24° del 2° tempo il numero 22 Tuzzolino Salvatore...- veniva espulso -...perché colpiva un avversario del ASD Canicatti in azione di gioco”*. Lo stesso direttore di gara, appositamente richiesto, trasmetteva supplemento del referto di gara specificando, in relazione al fallo sanzionato, che il calciatore Tuzzolino ha colpito *“con un calcio di media-alta intensità, all'altezza del ginocchio, un avversario”* e, ancora, di averlo sanzionato col cartellino rosso *“per vigoria sproporzionata”*.

Ebbene, come noto i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; alla luce di quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante e dalla ricostruzione desumibile dal citato supplemento del referto di gara, sussistono ragionevoli motivi, in relazione alla gravità del fallo sanzionato, per ridurre la squalifica a tre giornate di gara nella più congrua sanzione della squalifica a 2 giornate di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale riforma della decisione del Giudice di primo grado ridetermina la squalifica del sig. Tuzzolino Salvatore in due giornate. Senza addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Il relatore
Avv. Sandro Geraci

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 14/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. MONFORTE SAN SIOGGIO CALCIO (ME), avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Basile Natalino.

Campionato 1[^] Cat. Girone “D” Gara: Nuova Azzurra/Monforte San Giorgio Calcio del 02/11/2019.

C.U. n. 137 del 6.11.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Monforte San Giorgio Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la sanzione come in epigrafe riportata irrogata dal GST al proprio tesserato e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che la condotta posta in essere dal proprio calciatore, che nell'occorso rivestiva la funzione di capitano, non è stata né irriguardosa né minacciosa essendosi semplicemente limitato a protestare nei confronti del DDG per non avere questi concesso un calcio di rigore con conseguente espulsione di un calciatore avversario per fallo da ultimo uomo. Lo stesso, prosegue la reclamante, una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare ha abbandonato immediatamente il terreno di gioco.

Il tutto sarebbe comprovato da alcune immagini video che la società si dichiara pronta a fornire ove richieste e chiede che il calciatore in questione sia ascoltato personalmente. All'udienza odierna nessuno è comparso benché il calciatore Basile Natalino sia stato ritualmente convocato giusta sua richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione video non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui all'art. 61 del CGS.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta che al 31' del 2^a t. il sig. Basile Natalino è stato espulso per avere assunto un comportamento gravemente offensivo nei confronti del DDG. Lo stesso, una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, profferiva sempre all'indirizzo del al DDG una frase dall'evidente tenore minaccioso.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento atteso che la sanzione come inflitta dal giudice di prime cure risulta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in ragione del plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal sig. Basile Natalino, il tutto aggravato dalla sua funzione di capitano [tre giornate di squalifica (comma 1 lett. a) dell'art. 36 CGS) per la condotta offensiva e minacciosa ed una giornata di squalifica per la funzione di capitano ricoperta (Comma 4 art. 73 NOIF)]

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 15/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. STEFANESE CALCIO (ME), avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Alessandro Piazzese.

Campionato Promozione Girone "B" Gara: Pol. Gioiosa/Stefanese Calcio del 26/10/2019.
C.U. n. 123 del 29.10.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Stefanese Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la sanzione irrogata dal GST al proprio tesserato come in epigrafe riportata, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che la condotta posta in essere dal proprio calciatore si è limitata a richiamare l'attenzione dell'arbitro affinché sanzionasse un calciatore avversario che aveva colpito volontariamente un proprio compagno di squadra.

Sostiene inoltre l'appellante che il Piazzese non ha usato dei toni irrispettosi e/o minacciosi cosa desumibile dal fatto che l'arbitro ha prima estratto il cartellino giallo e

successivamente, in quanto già ammonito, il cartellino rosso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione video non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui all'art. 61 del CGS.

Nel merito, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta che al 30' del 2^a t. il sig. Piazzese Alessandro è stato espulso per doppia ammonizione.

Lo stesso, una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, mentre stava abbandonando il terreno profferiva sempre all'indirizzo del DDG una frase dall'evidente tenore irrispettoso.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento atteso che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure può ben essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo tenendo conto che la frase irrispettosa pronunciata dal sig. Piazzese Alessandro è stata pronunciata in maniera tale da essere percepita dal solo assistente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Alessandro Piazzese e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 16/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SC PALAZZOLO (SR), avverso la squalifica fino al 31.03.2020 dell'allenatore sig. Matarazzo Giuseppe.

Campionato Under 15 Regionali Girone "E" Gara: Santa Maria/SC Palazzolo del 03/11/2019.

C.U. n. 136/44 sgs del 6.11.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. SC Palazzolo, in persona del suo Presidente per tempore, impugna la sanzione irrogata dal GST, come in epigrafe riportata, al proprio tesserato e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che la condotta posta in essere dal proprio allenatore è frutto di un equivoco da parte del DDG non avendo il Matarazzo Giuseppe mai colpito il proprio calciatore essendosi limitato ad un gesto simbolico e che lo stesso si sarebbe recato per ben due volte nello spogliatoio del DDG al solo fine di voler chiarire quanto effettivamente accaduto, senza però riuscire nell'intento.

Ai fini istruttori chiede che venga disposta sia l'audizione del sig. Giuseppe Matarazzo, perché possa meglio chiarire quanto avvenuto, sia della sig.ra Interlandi Silvia presente ai fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente ricorda che i procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare sono regolati dall'art. 61 del CGS, il quale elenca i mezzi di prova ammessi in tali procedimenti. In particolare al comma 1 si specifica che i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Possono, altresì, essere utilizzati ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale.

Il comma 2 consente agli Organi di Giustizia Sportiva di utilizzare, quale mezzo di prova, **al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinare**, nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.

Infine per il comma 6 le disposizioni dei commi 3,4,5 si applicano alle gare ... , della LND e del SGS limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema, segnalazione che può essere fatta pervenire solo dal Procuratore Federale o, se designato, dal Commissario di Campo.

Quindi le riprese video sono ammesse solo per i casi come sopra indicati dalle norme procedurali (Cfr Collegio di Garanzia del Coni, decisione n.29/2019 del 18/04/2019).

Per i procedimenti instaurati innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale il reclamo, ai sensi del comma 4 dell'art. 76 del CGS, deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili e, ai fini probatori, possono prodursi (solo) nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nei motivi di reclamo, nonché comunicati (NDR ove necessario) alla controparte.

Pertanto alla luce delle suddette norme deve escludersi l'ammissibilità della prova testimoniale nel procedimento relativo alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare per cui l'istanza in tal senso oggi avanzata dalla reclamante deve essere dichiarata inammissibile.

All'udienza odierna sono stati sentiti sia il rappresentante della società sia il tesserato in questione, avendone fatta espressa richiesta, i quali in buona sintesi hanno confermato quanto già esposto nel gravame, in particolare ribadendo che il sig. Materazzo era entrato nello spogliatoio dell'arbitro solo per chiarire i fatti.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta che al 35' del 2^a t. è stato espulso il sig. Matarazzo Giuseppe, iscritto in distinta quale allenatore, "*... perché a seguito di un(a) interruzione di gioco afferrava un giocatore della sua stessa squadra stratonandolo con eccessiva foga verso la sua panchina facendolo così sedere, dandogli uno schiaffo. Dopo avergli esibito il provvedimento disciplinare di espulsione continuava a lanciare verso il ragazzo un paio di occhiali, mettendone seriamente a rischio l'incolumità. Dopo la fine della partita entrava più volte nel mio spogliatoio chiedendomi di omettere l'accaduto nel referto*".

In ragione di quanto sopra il gravame non solo non può trovare accoglimento atteso che la sanzione come inflitta dal giudice di prime cure non risulta a questa Corte congrua per cui la stessa deve essere aggravata come da dispositivo in ragione non solo del

comportamento assunto dal sig. Matarazzo in danno di un giovane tesserato della propria squadra, dovendosi pure tenere conto che quanto contestato è avvenuto in una gara di settore giovanile dove l'allenatore deve assumere comportamenti ancora più virtuosi proprio in ragione del valore altamente educativo della categoria dove opera.

Ma tale comportamento risulta ancora più grave per la circostanza che il sig. Giuseppe Matarazzo, non avendone titolo, è entrato più volte nello spogliatoio del DDG nel tentativo di fargli modificare la refertazione dimostrando ancora una volta una palese violazione dei doveri inerenti la sua funzione e la sua qualità di tesserato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone rideterminarsi la squalifica fino al 31.05.2020, disponendo addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

La presente sentenza va trasmessa, per quanto di competenza, anche al Settore Tecnico della FIGC.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 17/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Del sig. MANFRE' ALESSANDRO, calciatore tesserato per la Società Oratorio S. Ciro e Giorgio, avverso la squalifica per quattro gare.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Oratorio S. Ciro e Giorgio/Castellammare Calcio 94 del 03/11/2019.

C.U. n. 137 del 6.11.2019.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Alessandro Manfrè, personalmente e per mezzo del proprio difensore, impugna la sanzione come in epigrafe riportata irrogatagli dal GST e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che la condotta posta in essere dopo che gli era stata notificata l'espulsione per somma di ammonizioni va inquadrata in una condotta irrispettosa ma non certamente aggressiva atteso che il DDG nel proprio referto di gara riferisce che il Manfrè "*tentava di avvicinarsi in modo minaccioso*".

All'udienza odierna il difensore del reclamante, avendone fatta specifica richiesta, ha insistito, illustrandoli, nei motivi di gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 45' del 2^a t. il sig. Manfrè Alessandro è stato espulso per somma di ammonizioni. Lo stesso, una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, si avvicinava in modo minaccioso al DDG profferendo al suo indirizzo una frase dall'evidente tenore offensivo accompagnata da una bestemmia.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento atteso che la sanzione come inflitta dal giudice di prime cure risulta congrua e non suscettibile della

benché minima riduzione in ragione dei plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal sig. Alessandro Manfrè [una gara di squalifica (comma 2 dell'art. 137 CGS) due giornate di squalifica (comma 1 lett. a) dell'art. 36 CGS) ed una giornata di squalifica per espressione blasfema (comma 1 lett. a) art. 37 CGS)].

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone incamerarsi il versato contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 14 novembre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI